



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI i seguenti atti:

- le Deliberazioni ARERA n. 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017, e la successiva deliberazione ARERA n. 227/2018/R/idr del 5 aprile 2018;
- il nuovo Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo approvato con la Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 01Marzo 2024;
- il Decreto 28 dicembre 2007, del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- l'art.2 comma 3 del Decreto sopra citato che stabilisce, ai fini della individuazione dei nuclei in condizioni di effettivo disagio economico, l'utilizzo, come riferimento, dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni;
- l'attuale valore di Euro 9.530,00 della soglia ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016;
- il decreto-legge 185/08 ha provveduto a definire il concetto di famiglia numerosa, fissando una soglia ISEE a 20.000,00 euro per le famiglie che hanno almeno 4 figli a carico (art. 3 comma 9);
- il decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n.36 del 31 marzo 2025 con il quale è stata approvata la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni recante "Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2024 e conseguente proposta di ripartizione del fondo per l'anno 2025 - Gestore Acquedotto del Fiora SPA – Conferenza Territoriale n.6 "Ombrone" ed è stato ripartito il Fondo destinato al BONUS Idrico Integrativo per l'anno 2025;
- la Delibera della Giunta Comunale n.43 del 29/04/2025 relativa agli atti di indirizzo per la pubblicazione del BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2025;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente n.244 del 30/04/2025 relativa all'approvazione del Bando per l'assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2025 e relativa modulistica;

RENDE NOTO

che a partire dal 30/04/2025 e fino alle ore **12,00** del 20/05/2025 i residenti nel Comune di Buonconvento possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione del bonus sociale idrico integrativo **esclusivamente per l'abitazione di residenza** in base agli articoli che seguono.

ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Possono presentare domanda di rimborso i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:



- 1) Essere residente nel Comune di Buonconvento;
- 2) Essere titolare di utenza idrica domestica residenziale individuale corrispondente all'indirizzo di fornitura previsto nel contratto, ovvero componente del nucleo familiare ISEE del titolare di tale utenza idrica;
- 3) Possesso di una fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata. In questi casi dovrà essere prodotta la documentazione di cui al punto 4 del successivo articolo 2;
- 4) Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss .mm. ii. **in corso di validità** secondo le seguenti fasce:
 - **Fascia “A” – Importo ISEE non superiore a € 9.530,00 elevato a € 20.000,00 qualora ricorra una delle seguenti condizioni:**
 - A1): nucleo familiare con almeno quattro o più figli a carico;
 - A2): nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni;
 - A3): nucleo familiare dove siano presenti portatori di handicap grave come definiti dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3.
 - **Fascia “B” – Importo ISEE compreso tra € 9.530,01 ed € 15.000,00;**
 - **Fascia “C” – Importo ISEE compreso tra € 15.000,01 ed € 20.000,00**

Ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, dovrà dimostrare di aver sottoscritto la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato allegando alla domanda la relativa ricevuta di presentazione della stessa all'INPS.

Le attestazioni ISEE se non allegate alla domanda e se non trasmesse, nel frattempo dagli interessati ad integrazione della domanda, verranno direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune, successivamente alla scadenza del Bando, e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero non regolari, non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettifiche salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.

Qualora il richiedente abbia ISEE Zero dovrà essere allegata alla domanda, la documentazione di cui al punto 2 o 3 del successivo articolo 2.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata a cura del soggetto interessato o da chi presta l'aiuto economico di cui al punto 3 dell'art.2, oltre ad essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante, dovrà contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti nello stesso allegato. I dati reddituali o le altre fonti di reddito dichiarati che consentono l'erogazione dell'aiuto, dovranno risultare congrui rispetto al sostegno prestato.

Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nello stesso alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2011 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).



ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia dell'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS valida alla data di presentazione della domanda;
2. In mancanza della attestazione ISEE, copia della ricevuta di trasmissione all'INPS della DSU, per la quale ancora non è stata rilasciata la relativa Attestazione;
3. Certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il richiedente fruisci di assistenza da parte dei Servizi Sociali;
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la fonte di sostentamento, compilata a cura del soggetto interessato o da chi presta l'aiuto economico con allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità, nel caso che il richiedente abbia ISEE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune (**Vedi Allegato "A" alla domanda**);
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'Amministratore di Condominio (o analoga figura) che attesti chiaramente:
 - a. il numero dell'utenza idrica condominiale;
 - b. la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente intendendosi, in questo caso, per spesa annua la "spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno";
 - c. l'avvenuto pagamento da parte del richiedente di tale spesa.
(**Vedi Allegato "B" alla domanda**)

ATTENZIONE: Qualora non venisse indicato nessun importo il beneficio verrà concesso sulla base dell'importo presunto, se comunicato dall'Acquedotto del Fiora

6. Copia di una fattura dell'utenza idrica domestica per l'anno 2024 o dell'anno 2025 se l'utenza è stata attivata nel corso del 2025 (non obbligatoria per utenze indirette/condominiali);
7. Copia della certificazione rilasciata dalle competenti autorità comprovante la disabilità grave nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave. La certificazione DEVE essere in corso di validità e DEVE riportare il richiamo alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 - certificazione di handicap in situazione di gravità. Non saranno quindi accettate certificazioni di solo handicap ai sensi del medesimo articolo ma comma 1; (**Da allegare solo in presenza, nel nucleo familiare, di almeno un componente con tale handicap**)
8. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità (**Obbligatoria pena l'esclusione definitiva della domanda**).

ART. 3 – AMMONTARE DEL RIMBORSO

Agli aventi diritto potrà essere erogato, di norma, un Bonus Idrico Integrativo nella misura massima del:

- a. - per un nucleo familiare con un ISEE di Fascia "A", un importo pari al 95% della spesa idrica relativa all'anno 2024 al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del BONUS Nazionale Calcolato;
- b. - per un nucleo familiare con un ISEE di Fascia "B", un importo pari all' 80% della spesa idrica relativa all'anno 2024 al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del BONUS Nazionale Calcolato;
- c. - per un nucleo familiare con un ISEE di Fascia "C" un importo pari al 70% della spesa idrica relativa all'anno 2024 al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del BONUS Nazionale Calcolato;

Qualora il fondo assegnato dall'Autorità Idrica Toscana, non consenta di coprire tutto il fabbisogno, il rimborso concesso sarà abbattuto di una percentuale di pari importo a tutti gli aventi diritto, e, comunque, fino ad un rimborso non inferiore al 33% della spesa idrica relativa all'anno 2024 al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del BONUS Nazionale Calcolato;



Qualora anche in quest'ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella misura minima del 33%, rispettando l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo o della percentuale di contributo di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Il Gestore porterà in deduzione dalle bollette emesse i Bonus Sociali Idrici Integrativi riconosciuti a ciascun utente indicato quale beneficiario dell'agevolazione.

In caso di beneficiari afferenti ad utenze indirette l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'utenza aggregata o, salvo i casi in cui non sia stata presentata l'attestazione di cui all'art. 2, punto 4 lettera b, o che da tale attestazione risulti la morosità dell'utenza indiretta nei confronti del Condominio, anche tramite rimessa diretta (assegno o bonifico).

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Buonconvento.

Il Bando, la domanda e relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito: www.comune.buonconvento.si.it

Le istanze, debitamente sottoscritte e **corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità**, dovranno essere corredate di tutte la necessaria ed idonea documentazione **di cui all'art. 2 del presente Bando**.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni del Comune.

Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente.

In mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.

Le domande potranno essere presentate

- a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che NON farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Buonconvento – Via Soccini, 32 – 53022 Buonconvento (SI), con indicazione sulla busta della dicitura “DOMANDA per BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2025” e dovrà pervenire al Comune entro la data di scadenza fissata nel presente avviso **alle ore 12:00 del 20/05/2025**;
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Buonconvento, negli orari di apertura al pubblico reperibili nel sito dell'Ente all'indirizzo www.comune.buonconvento.si.it ;
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.buonconvento@postacert.toscana.it

Il CAAF CGIL di Buonconvento fornisce assistenza gratuita ai cittadini nella compilazione delle domande previo appuntamento contattando il numero verde 800730800 (da telefono fisso) o 199100730 (da cellulare), il centralino al n. 0577254750 dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 o la mail caaf@siena.tosc.cgil.it

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando.



ART. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande:

- 1) Non firmate;
- 2) Prive della copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- 3) Che, a seguito di controlli da parte del Comune di Buonconvento, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
- 4) Domande con allegate attestazioni ISEE riportanti omissioni e difformità;
- 5) Mancanza dell'Attestazione ISEE o della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS o della autocertificazione, in domanda, dell'importo ISEE;
- 6) Pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando.

Al di fuori dei casi di cui sopra, (domande incomplete o mancanti di allegati) le domande verranno provvisoriamente escluse salvo la loro riammissione qualora, nei termini comunicati dal Comune, siano integrate con i dati o la documentazione mancanti.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - GRADUATORIA GENERALE - RICORSI

a) Istruttoria delle domande.

Il Comune, successivamente alla scadenza del presente Bando, provvede, se del caso, ad acquisire, negli archivi dell'INPS, le attestazioni ISEE per quelle domande presentate nei termini ed alle quali è stata allegata la ricevuta di presentazione all'INPS della DSU e procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità.

Al termine dell'istruttoria, formula la graduatoria provvisoria.

La graduatoria degli aventi diritto sarà definita secondo i valori ISEE dal più basso al più alto. A parità di valore ISEE la collocazione in graduatoria sarà effettuata secondo l'ordine crescente del numero di protocollo attestante la data di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, e tale esposizione costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

Solo in caso di non accettazione il Comune provvederà a comunicare le relative motivazioni circa l'esclusione.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune della Graduatoria Provvisoria decorrono i termini temporali stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la presentazione al Comune dei ricorsi avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria o l'esclusione della domanda.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Successivamente formula la graduatoria generale definitiva. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno dalla sua pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria definitiva dei beneficiari verrà approvata con determinazione dirigenziale.

Contro la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.



ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente Gestore, del portale dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio e della Guardia di Finanza competente per territorio.

L'Amministrazione comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall'intero contributo nel caso che dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, non dovuta ad errori materiali o di modesta entità.

In ogni caso l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 9 - INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Buonconvento con sede in Via Soccini,32 – Buonconvento (SI).

Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge. L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso del Comune di Buonconvento scrivendo agli Uffici di riferimento così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di Legge, di chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di Legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di adempiere a tali obblighi.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Buonconvento e il Responsabile del Procedimento Sig.ra Barbara Meacci (Ufficio Servizi Sociali).



ART. 11 - INFORMAZIONI SUL BANDO

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:

www.comune.buonconvento.si.it

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Buonconvento – Ufficio Servizi Sociali –

Via Soccini,32 – 53022 Buonconvento – Tel.0577809738 – mail

servizisociali@comune.buonconvento.si.it

PEC comune.buonconvento@postacert.toscana.it

Li, 30/04/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA